

FONDO PREVIDENZA MARINARA (PM)

Il fondo Previdenza Marinara nasce con caratteristica assistenziale, mutualistica e dal 1938 prende forma previdenziale al fine di assicurare la gente di mare.

RIFERIMENTI STORICI E NORMATIVI

Istituzioni con scopo assistenziale e mutualistico erano già presenti, in tutta Europa, fin dai tempi delle Repubbliche Marinare. Ai tempi di Cavour sorgevano 5 Casse: Genova, Livorno, Ancona, Napoli e Palermo che successivamente, per problemi economici, si unificarono in un unico Ente con sede centrale a Roma. Negli anni trenta assunse la fisionomia della Cassa Nazionale Previdenza Marinara (1938). La tutela della gente di mare è stata disciplinata da varie leggi ed **attualmente vige la normativa della legge n. 413 del 26/07/1984.**

NORMATIVA VIGENTE (LEGGE N.413/84)

La legge n. 413/1984 pone il definitivo passaggio dei marittimi nel sistema comune dell'AGO.

(circ. n. 202 del 22/09/1989)

Soggetti inclusi

- tutti i marittimi

Soggetti esclusi

- dipendenti delle linee di navigazione su acque interne
- i marittimi associati in cooperative
- i pescatori autonomi
- i marittimi imbarcati su navi di stazza inferiore alle 10 tonnellate
- gli ormeggiatori
- i barcaioi
- il personale imbarcato su galleggianti non autopropulsi
- il personale delle piattaforme galleggianti
- i marittimi dipendenti da Pubblica Amministrazione

Contribuzione

I periodi utili per la definizione delle prestazioni sono:

- la navigazione sotto bandiera italiana (la retribuzione è tutta soggetta a contribuzione)
- dal 01/09/1984 la navigazione sotto bandiera estera se coperta da assicurazione (**archivio PMNE**)
- il riscatto della navigazione estera ante 01/09/1984 come lavoro all'estero (non è utile per le prestazioni marittime e non dà luogo al prolungamento)
- la contribuzione figurativa: malattia con certificazione dell' **IPSEMA** o annotata sull'estratto matricola ed è riconosciuta su richiesta e può essere sostituita dal prolungamento ma sostituisce il periodo di disoccupazione
- i periodi di disoccupazione accreditati d'ufficio
- il servizio militare prestato a terra, in aeronautica e in marina (quest'ultimo non dà diritto a prolungamenti)
- contribuzione volontaria
- il servizio militare volontario nella Marina (C.E.M.M.)
- i prolungamenti introdotti da questa legge, art. 24 e 25

PROLUNGAMENTI ART.24 E 25 DELLA LEGGE 413/84

Nei confronti del personale marittimo soggetto a discontinuità nei rapporti di lavoro la L. 413/84 ha introdotto l'istituto del prolungamento. I periodi di navigazione vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo utile al diritto e alla misura delle prestazioni AGO e specifiche marittime rispettando il massimo contributivo dei 40 anni (2080 settimane).

I prolungamenti per i periodi ante 01 gennaio 1980 art.25 L.413/84

Il prolungamento si determina maggiorando del 40% il periodo di ogni singolo imbarco, e va a coprire periodi, privi di qualsiasi contribuzione, successivi all'imbarco **fino alla decorrenza** della pensione, mai anteriori all'imbarco stesso.

Mentre si **prolunga** il periodo contributivo si **diluisce** la retribuzione percepita con conseguente diminuzione della retribuzione media settimanale.

I prolungamenti per i periodi post 01 gennaio 1980 art.24 L.413/84

I periodi di imbarco vengono prolungati di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, festività infrasettimanali e giorni di ferie maturati per il periodo stesso di imbarco.

Il prolungamento si deve collocare in **successione temporale** al periodo di navigazione (es. un imbarco di 60 giorni dà origine ad un prolungamento che si collochi, se privi di contribuzione, nei 60 giorni successivi e non oltre).

La retribuzione percepita viene ripartita in misura proporzionale anche nel periodo di prolungamento con conseguente **diminuzione** della retribuzione media pensionabile.

Sentenza N. 427/1997

La Corte Costituzionale con sentenza n.427 del 16-23 dicembre 1997 ha dichiarato incostituzionale l'art.25, primo e quarto comma, della l.413/84 nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato articolo, qualora l'assicurato -nonostante siffatta esclusione- abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. La sentenza viene applicata esclusivamente su richiesta dell'interessato.(circ. n.229 del 02/ 11/1998 e msg. n.581 del 08 agosto 2002).

LE PENSIONI DEL FONDO

L'entrata in vigore della legge 413/84 ha portato il riordino della previdenza marinara e il definitivo passaggio dei marittimi nel sistema comune dell'AGO. Le pensioni dei marittimi (vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità, inabilità e pensione ai superstiti) devono essere liquidate come la generalità delle pensioni AGO;
dal 01/10/1989 appaiono le categorie **VO IO SO**.

Le **prestazioni specifiche PM** (art. 31, 33 e 34 l.413/84):

Pensione di vecchiaia anticipata

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata tutti i marittimi che hanno:

- 55 anni di età
- 1040 contributi settimanali
- di cui 520 al servizio di macchina o di telegrafista
- cessata l'attività lavorativa dipendente

sono utili i periodi:

- periodi navigazione italiana
- periodi di navigazione estera
- periodi figurativi
- prolungamenti
- servizio militare comunque prestato

sono **esclusi tutti i contributi AGO** obbligatori e figurativi; questi periodi devono essere comunque acquisiti in posizione affinché non venga attribuito il prolungamento. Con l'entrata in vigore della L.503/92 è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro alla decorrenza della pensione.

A richiesta dell'interessato, al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia AGO, è possibile la **riliquidazione** della pensione. Si calcola una pensione **utilizzando tutta la contribuzione** fino alla nuova decorrenza **senza attribuire prolungamenti** nel periodo tra la decorrenza originaria e quella nuova. Si revoca il trattamento specifico PM se di importo meno favorevole.

Il msg. n.16126 del 15/07/2008 precisa che la riliquidazione non è soggetta alla nuova disciplina delle decorrenze prevista dalla legge 247/2007.

Pensione di inabilità alla navigazione

Per tale pensione il procedimento sanitario può essere attivato dal marittimo o a seguito di controllo sanitario biennale a cui è sottoposto il marittimo.

L'accertamento di idoneità alla navigazione in prima istanza è effettuato dalla Commissione Medica della Capitaneria di Porto, in fase di ricorso dalla Commissione Medica centrale presso il Ministero della Marina Mercantile.

Se il giudizio è di idoneità temporale, si archivia la documentazione sanitaria e non si procederà alla liquidazione della pensione. Se il marittimo è dichiarato inabile alla navigazione si invierà la documentazione sanitaria al gabinetto medico della sede per la conferma o la proposta di ricorso. In caso di conferma si procede all'istruttoria e alla liquidazione della pensione.

Essendo una pensione specifica, la **contribuzione utile sarà solo quella marittima**:

- 520 settimane di contribuzione marittima
- di cui 52 settimane di navigazione effettiva
- non deve essere titolare di invalidità ai sensi della L.222/84.

La **decorrenza** è la più favorevole tra quella del mese successivo alla domanda di pensione e quella del mese successivo alla data del verbale medico.

L'interessato, in sostituzione, può richiedere la liquidazione **dell'assegno di invalidità AGO** se più favorevole, ma sarà soggetto a revisione triennale.

A richiesta dell'interessato l'inidoneità alla navigazione può essere **riliquidata** in:

- pensione di **vecchiaia AGO** al raggiungimento dei requisiti. Sarà liquidata una pensione comprensiva di tutti i contributi (anche quelli versati nelle gestioni autonome se la decorrenza della pensione è post 2000). Il nuovo importo di pensione non potrà essere inferiore a quello percepito.
- pensione di **inabilità AGO**, se sono riconosciuti i requisiti sanitari, comprensiva di tutta la contribuzione e della maggiorazione prevista.

Le **pensioni specifiche dirette non sono reversibili**, al momento del decesso del pensionato PM si liquida una pensione indiretta AGO.

Pensione ai superstiti del marittimo scomparso in mare

Questo tipo di pensione è previsto per i superstiti dei lavoratori marittimi nei casi in cui il tribunale emetta il decreto di **morte presunta** che rende effettiva la scomparsa del marittimo. Tutta la contribuzione è utile sia per il diritto che per la misura.

Ai fini della liquidazione di una **pensione specifica**, per il personale in **continuità di rapporto di lavoro**, i periodi corrispondenti alla sommatoria dei sabati, delle domeniche, delle festività infrasettimanali e delle ferie maturate durante l'imbarco stesso ma goduti a terra (con versamento contributivo all'assicurazione generale obbligatoria), su dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, dovranno essere considerati come prolungamenti. (circ. n. 98 del 25.06.2004).

RICOSTITUZIONI E SUPPLEMENTI

Le pensioni dei marittimi devono essere ricostituite d'ufficio e a domanda come le pensioni liquidate nel regime obbligatorio AGO.

I supplementi seguono le norme AGO. In particolare i supplementi che riguardano i contributi marittimi sono calcolati senza prolungamento.

Fonte: Inps